



COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Sisma Sicurezza

REGISTRO GENERALE
nr. 217 Del 31/10/2016

Protocollo nr. 0028362/2016
Tit. 7 Cat. 3 S. 6

ORDINANZA

IL SINDACO

Premesso

Che in data 30 ottobre 2016 si sono verificati dei gravi eventi sismici nei territori del centro Italia, con epicentro al confine fra Umbria e Marche;

Che, al fine di tutelare la pubblica incolumità, con ordinanza sindacale n. 212 del 30 ottobre 2016, è stata disposta la chiusura in via cautelativa dei luoghi di culto e dei locali aperti al pubblico con autorizzazione permanente di pubblico spettacolo siti nel territorio comunale, fino all'esecuzione delle opportune verifiche tecniche presso gli immobili.

Che con ordinanza n. 214 del 31 ottobre 2016 si è già provveduto a disporre la riapertura del Cinema Teatro Concordia a seguito di sopralluogo tecnico con esito di agibilità.

Che con ordinanza n. 216 del 31 ottobre 2016, a seguito di verifiche tecniche con esito di agibilità è stata disposta la riapertura dei seguenti edifici destinati al culto:

- Chiesa di San Francesco di Marsciano e relativo oratorio;
- Chiesa di Ammeto – Santa Maria Assunta;
- Chiesa di Villanova – Santi Maria e Pastore;
- Chiesa di Castello delle Forme – San Costanzo;
- Chiese di Olmeto – Chiese di San Vincenzo e Chiese Santa Maria delle Grazie;
- Chiesa di San Valentino della Collina – San Valentino (si intende agibile l'edificio utilizzato per le attività religiose in sostituzione della Chiesa Parrocchiale già precedentemente inagibile e che rimane tale).
- Chiesa di Compignano – San Cristoforo;

Che sono stati svolti ulteriori sopralluoghi tecnici volti a verificare le condizioni statiche dei restanti immobili evacuati con la sopra citata ordinanza 212/2016, e che dagli stessi non risultano danni alle strutture dei seguenti immobili:

- Chiesa di Castiglione della Valle – San Giovanni Battista;
- Chiesa di San Biagio della Valle – San Biagio;
- Chiesa di Pieve Caina – Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta;
- Chiesa di Spina (struttura prefabbricata in via Marzabotto);
- Chiesa di Badiola – San Benedetto;
- Chiesa di Migliano – Santa Maria Assunta;
- Chiesa di Mercatello – San Michele Arcangelo;
- Chiesa di Papiano Stazione – Chiesa di San Michele Arcangelo;
- Chiesa di Monte Lagello – S. Pietro di Monte Lagello;
- Tutte le chiese poste all'interno dei cimiteri;

- Edificio del Kiko'78 in località Spina.

Visto l'art. 54, comma quarto, del D.lgs 18.08.20000, n. 267 concernente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che conferisce al Sindaco la potestà di emettere provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

La revoca parziale dell'ordinanza n. 212 del 30 ottobre 2016 per gli edifici sotto indicati:

- Chiesa di Castiglione della Valle – San Giovanni Battista;
- Chiesa di San Biagio della Valle – San Biagio;
- Chiesa di Pieve Caina – Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta;
- Chiesa di Spina (struttura prefabbricata in via Marzabotto);
- Chiesa di Badiola – San Benedetto;
- Chiesa di Migliano – Santa Maria Assunta;
- Chiesa di Mercatello – San Michele Arcangelo;
- Chiesa di Papiano Stazione – Chiesa di San Michele Arcangelo;
- Chiesa di Monte Lagello – S. Pietro di Monte Lagello;
- Tutte le chiese poste all'interno dei cimiteri;
- Edificio del Kiko'78 in frazione Spina.

Per tali edifici si autorizza la riapertura e la ripresa delle regolari attività.

L'ordinanza n. 212 del 30 ottobre rimane invece valida ed efficace a tutti gli effetti per gli edifici non citati in questa ordinanza, e nelle precedenti ordinanze di revoca sopra richiamate (214 e 216 del 31 ottobre 2016), e nello specifico:

- Chiesa di Schiavo – Sant'Orsola;
- Chiesa di Cerqueto – Santa Maria;
- Chiesa di Papiano – Santa Maria e Michele Arcangelo;
- Chiesa di Monticelli – S. Ubaldo;
- Chiesa di Marsciano – San Giovanni Battista;
- Chiesa di Morcella – San Silvestro;
- Chiesa di Monte Vibiano Vecchio;
- Chiesa di Spina – (chiesa Parrocchiale e di via Marzabotto);
- Chiesa di S. Elena (monumento ai caduti e Chiesa Parrocchiale).

L'accesso a tali immobili rimane interdetto fino all'effettuazione delle necessarie ulteriori verifiche tecniche.

AVVISA

Che la presente ordinanza può essere impugnata con Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento, come prescrive l'art. 29 del D. Lgs. 02 Luglio 2010, n. 104; ovvero in via alternativa, con Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni

DISPONE

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell'art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme previste per legge.

- a) Di dare ampia diffusione della presente ordinanza e di trasmetterla ai Parroci delle parrocchie sopra dettigliatamente elencate oggetto di revoca;
- b) Alla Polizia Municipale;
- c) al Prefetto di Perugia;
- d) alla Regione Umbria;
- e) al Comando della locale stazione dei Carabinieri.

IL SINDACO
Alfio Todini